

**TESTO UNICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALLA ZTL DEL CENTRO STORICO
(testo coordinato Ordinanza P.G. 35746/ 94 e successive modifiche)**

sezione I – DEFINIZIONI

1. AMBITO TERRITORIALE DISCIPLINATO DALLA PRESENTE ORDINANZA

La presente ordinanza concerne unicamente le regole per l'accesso alla ZTL "vasta" del centro storico (ZTL C.S.), così come individuata dalla deliberazione della Giunta Municipale Progr. 285 del 28/09/2004 PG n 169974/2004.

Sono pertanto fatte salve le ulteriori limitazioni previste da specifici provvedimenti (area cosiddetta "T", aree parzialmente o totalmente pedonalizzate, corsie riservate al trasporto pubblico, provvedimenti temporanei speciali quali, ad esempio, quelli assunti per la tutela della qualità dell'aria), alla cui osservanza sono tenuti anche i soggetti autorizzati, nonché i titolari di autorizzazioni o contrassegni descritti nella presente ordinanza.

Per quanto attiene la sosta nella ZTL C.S., per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rimanda alle norme del vigente Piano Sosta ed agli specifici provvedimenti collegati (es. agevolazioni di sosta per DS e DSI).

2. AUTORIZZAZIONI DISCIPLINATE DALLA PRESENTE ORDINANZA

Oggetto della presente ordinanza sono le autorizzazioni ordinarie di accesso alla ZTL C.S. per i veicoli sino agli 80 q.li.

Per le autorizzazioni relative ai veicoli oltre gli 80 q.li, per le autorizzazioni temporanee di durata fino a 96 ore, nonché per le navette urbane, si rimanda a quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.

sezione II – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI ALLA ZTL C.S.

1. ORARI E VEICOLI INTERESSATI

Nella ZTL C.S., dalle ore 7,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni **sono vietati**: l'ingresso, la circolazione e la sosta degli autoveicoli e dei quadricicli (di cui all'art. 53 comma h del Codice della Strada) non appositamente autorizzati; il predetto divieto di circolazione non riguarda ciclomotori e motoveicoli – eccetto i quadricicli sopra riportati.

Costituiscono eccezione all'obbligo di autorizzazione i veicoli riportati al successivo paragrafo 2 della presente sezione.

2. ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Possono accedere alla ZTL C.S. senza previa autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1. i seguenti veicoli fino ad 80 q.li.

1. Autobus di linea senza limiti di peso;
2. Taxi, NCC;
3. Mezzi delle forze di polizia e ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (intendendo per veicolo di servizio il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via della apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);
4. Veicoli di emergenza, di sicurezza pubblica e adibiti al soccorso stradale;
- 5a. Veicoli di servizio del Comune di Bologna, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, telefonia, fognature, trasporto pubblico urbano, nei limiti e nei modi di cui al successivo punto 2.1. Per i veicoli adibiti a raccolta rifiuti e igiene urbana, si rimanda alle norme specificamente vigenti in materia;
- 5b. Veicoli di servizio di: Stato, Regione Emilia Romagna, Amministrazione provinciale di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Aziende Sanitarie Città di Bologna, S.Orsola-Malpighi e Istituti Ortopedici Rizzoli, ARPA, Università degli Studi e Arstud di Bologna, ACER, Poste Italiane, dotati di logo o equivalente contrassegno dell'Ente, nei limiti e nei modi di cui al successivo punto 2.1;
6. Carri funebri;
7. Veicoli ad emissione zero (veicoli elettrici) ed i veicoli ibridi (purché funzionanti con motore elettrico);
8. Veicoli degli invalidi in possesso di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del Codice della Strada ed art 381 relativo Regolamento di attuazione) ;
9. Veicoli in servizio di car sharing espressamente autorizzati con apposito atto.

L'Amministrazione Comunale ai fini di una migliore gestione dei diversi strumenti di controllo sugli accessi alla ZTL C.S., richiederà a tutti i soggetti sopraelencati la comunicazione delle targhe dei veicoli, in forma periodica o in forma episodica, con le modalità e nei limiti che saranno definiti in accordo con gli uffici preposti.

2. 1. Disposizioni particolari per i veicoli di cui ai punti 5a. e 5b.

- a) Per "veicoli di servizio" di cui ai punti **5a.** e **5b.** del precedente paragrafo si intendono i veicoli regolarmente posseduti o detenuti dell'ente. L'accesso alla ZTL C.S. dei veicoli di cui ai punti **5a.** e **5b.** potrà essere soggetto a ulteriore disciplina (modalità, numero massimo di veicoli) da comunicare ad ogni singolo Ente. L'eventuale accesso in ZTL C.S. di veicoli non in diretto possesso dell'ente dovrà essere congruamente motivato dal reale utilizzo per ragioni di servizio, ed è comunque subordinato ad autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale.
- b) A tutti i veicoli di cui al punto **5a.** , se attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ed in caso di evidente e comprovato intervento di emergenza in corso (tale da richiedere la presenza del veicolo sul luogo) è consentito l'accesso alle aree pedonali (a passo d'uomo) alla cosiddetta "T" ed alle corsie bus, limitatamente al carico e scarico dei materiali e comunque non oltre la durata strettamente necessaria a rendere possibile l'intervento, qualora legato ad attrezzature fisse non asportabili dal veicolo. L'ente/azienda dovrà essere in grado di dimostrare tale condizione agli agenti addetti al controllo. Nel caso tale accesso in condizioni di emergenza avvenga in aree soggette a telecontrollo (es.: area "T", corsie bus di San Donato, Matteotti, Andrea Costa) la dimostrazione della effettiva condizione di emergenza dovrà essere trasmessa all'apposito Ufficio

Comunale, con le modalità concordate con l'ufficio stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare o respingere tale documentazione.

3 . SOSPENSIONE DELLE LIMITAZIONI

Il dirigente delegato può sospendere le limitazioni di cui alla presente ordinanza, anche con procedura di massa o semplificata.

In casi urgenti, imprevisti e non programmabili, la sospensione viene disposta dal Corpo di Polizia Municipale

sezione III - CONTRASSEGNI

Le autorizzazioni di accesso alla ZTL C.S. – nell'accezione ed entro i limiti di peso descritti nella sezione I - vengono rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti descritti nella presente sezione, sotto forma di specifico **contrassegno** da esporre sul parabrezza del veicolo.

1. DESCRIZIONE E REGOLE DI CARATTERE GENERALE

a) Utilizzo dei contrassegni

Tutti i contrassegni descritti dovranno essere obbligatoriamente apposti sul parabrezza del veicolo, in posizione ben visibile, preferibilmente nell'angolo inferiore destro.

La mancata esposizione rilevata dagli agenti di polizia stradale equivale a mancanza del titolo e pertanto comporterà la violazione dell'art. 158 del Codice della Strada e conseguentemente l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

L'uso improprio del contrassegno sarà perseguito a norma di legge, e ne comporterà il ritiro.

Tutti i contrassegni descritti nel presente atto costituiscono titolo per la circolazione nella ZTL C.S. nel rispetto della segnaletica, del Codice della Strada e delle ordinanze comunali vigenti.

Consentono altresì (con l'unica eccezione del contrassegno PA – Posti Auto) la sosta nella medesima Zona, nel rispetto del vigente Piano Sosta, della segnaletica, del Codice della Strada e delle ordinanze comunali vigenti in materia.

b) Validità dei contrassegni

La validità dei contrassegni è legata al permanere dei requisiti.

I contrassegni DS, DSI ed A di cui ai paragrafi 2.3 e 2.4 della presente sezione, se relativi ad attività di altre Province (non aventi cioè né sede né unità locale in provincia di Bologna) verranno rilasciati con scadenza pari a due anni dal momento del rilascio.

I contrassegni IP di cui al paragrafo 2.6 della presente sezione sono rilasciati con scadenza pari a due anni dal momento del rilascio.

Tutti i contrassegni potranno essere altresì rilasciati con data di scadenza predeterminata in tutte le situazioni in cui tale scadenza sia opportuna o definibile a priori.

Previa verifica dei requisiti, i contrassegni a scadenza potranno essere rinnovati.

Il Settore Mobilità Urbana procederà a revisioni con scansione temporale da stabilirsi.

c) Restituzione dei contrassegni

I contrassegni debbono essere restituiti all'Amministrazione Comunale alla data di scadenza (se specificata) e comunque qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio.

La mancata restituzione è soggetta inoltre alle sanzioni amministrative specificamente previste.

d) Sostituzione dei contrassegni

Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi:

- cambiamento della targa (restituendo il contrassegno e presentando documenti nuova auto) nel solo caso di contrassegno in formato “monotarga” o “pluritarga
- cambiamento della ragione sociale (restituendo il contrassegno e presentando documentazione nuova ragione sociale)
- deterioramento che ne causi l’illeggibilità (restituendo contrassegno deteriorato)
- furto (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S.)
- smarrimento (con autocertificazione)

e) Indicazione del numero della targa

Tutti i contrassegni debbono di norma recare stampato il numero della targa, in formato “monotarga” o “pluritarga”.

L’eventuale rilascio di contrassegno senza targa è ammesso nei casi espressamente previsti dalla presente ordinanza, e in tutti i casi in cui il rilascio di contrassegno senza targa sia funzionale all’obiettivo di ridurre il numero di veicoli contemporaneamente circolanti in ZTL C.S..

L’Amministrazione Comunale potrà definire il numero massimo dei veicoli abbinati a contrassegni targati.

Il numero massimo di veicoli abbinati al contrassegno pluritarga è fissato in 3.

f) Obbligo di comunicazione della targa

Nel caso di contrassegno senza targa, il titolare del contrassegno è tenuto a comunicare al Settore Mobilità Urbana - ed a tenere aggiornata - la lista delle targhe su cui il contrassegno targato viene utilizzato a rotazione, nei modi e nei termini indicati dall’Amministrazione Comunale. La comunicazione della targa costituisce convalida dell’accesso, pertanto senza tale comunicazione il veicolo che espone contrassegno senza targa non risulterà autorizzato al transito in ZTL C.S..

In ogni caso l’autorizzazione all’accesso è costituita dal contrassegno, è valida pertanto per un solo veicolo alla volta.

Qualora il titolare di un contrassegno targato cambi il veicolo in giorno od orario in cui l’Ufficio addetto al rilascio dei contrassegni è chiuso, e debba comunque accedere alla ZTL C.S., potrà comunicare (per iscritto e con le modalità che verranno appositamente definite) la nuova targa, entro le 48 ore successive al primo ingresso.

Il titolare è tenuto ad esibire sul parabrezza del veicolo copia della comunicazione inviata relativa al cambio targa unitamente al contrassegno relativo al veicolo sostituito.

Tale comunicazione costituirà autorizzazione valida per l’accesso alla ZTL C.S. solo fino al momento della sostituzione effettiva del titolo, che dovrà essere effettuata a cura del titolare del contrassegno nel primo giorno di riapertura dell’Ufficio.

g) Colore e formato dei contrassegni

Il colore ed il formato dei contrassegni sono disposti con atti specifici, anche in funzione delle periodiche revisioni ed adeguamenti normativi, nonché in relazione all’accesso o sosta ad aree soggette a discipline speciali.

h) Tipologie speciali

Tutti i contrassegni DS, DSI, A ed F di cui ai paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5 della presente sezione vengono rilasciati in due distinte tipologie, secondo le seguenti modalità (come da tabella di dettaglio in allegato 3):

- tipologia **e** (“eco”) per tutti i veicoli a metano e a GPL, e per i veicoli conformi alle direttive europee in materia di emissioni;
- tipologia **ne** (“non eco”) per gli altri veicoli;

Qualora detti contrassegni, su richiesta delle aziende, siano emessi in formato "pluritarga" (fino ad un massimo di tre targhe), la presenza anche di un solo veicolo non conforme a quanto specificato sub a) darà luogo alla emissione di contrassegno **ne** ("non eco");

Qualora, per motivi eccezionali, venisse richiesto un contrassegno senza targa, questo verrà rilasciato, a prescindere dal tipo dei veicoli, nella tipologia **ne** ("non eco") di cui al punto precedente.

2. TIPOLOGIE DEI CONTRASSEGNI E MODALITA' PER IL RILASCIO

2.1. RESIDENTI

Sono previste per i residenti del centro storico due tipologie di contrassegni:

A) **Contrassegno R con simbolo di Settore**, portante la dicitura **R residenti settore....** (con numero da 1 a 5, a seconda del Settore di sosta del Centro Storico)

Questo contrassegno costituisce titolo per:

- circolazione e sosta nella ZTL C.S. nel rispetto della segnaletica e del Codice della Strada
- sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento del Settore del Centro Storico specificato sul contrassegno (escluse le aree ad alta rotazione, individuate da specifica segnaletica)
- sosta gratuita nelle aree a pagamento su entrambi i lati delle strade che fanno da confine con il Settore adiacente (escluse le aree ad alta rotazione, individuate da specifica segnaletica)
- sosta gratuita nelle aree di sosta riservate ai residenti del Settore specificato sul contrassegno

B) **Contrassegno R senza simbolo di Settore**, portante la dicitura **R residenti sosta a pagamento**

Questo contrassegno costituisce titolo per:

- circolazione e sosta nella ZTL C.S. nel rispetto della segnaletica e del Codice della Strada
- sosta - a pagamento – in qualunque Settore del Centro Storico, sia nelle aree di sosta a pagamento che in quelle riservate ai residenti

I requisiti per il rilascio del contrassegno R sono: il possesso della patente, la proprietà del veicolo e la residenza anagrafica nel centro storico compreso nel perimetro interno dei viali di circoscrizione. Sono equipollenti rispetto alla proprietà o l'usufrutto del veicolo: il possesso in forza di un contratto di leasing o di nolo a lungo termine, di contratto di comodato gratuito registrato, ovvero, per residenti in Centro Storico che siano dipendenti e legali rappresentanti di società, il possesso di veicolo aziendale affidato in uso esclusivo. Costituisce inoltre titolo utile, fatti salvi gli altri requisiti, la disponibilità di un veicolo appartenente a un soggetto appartenente alla stessa famiglia anagrafica (nell'accezione di cui al DPR 30/5/89 n.223 – art. 4) del richiedente. Tali requisiti dovranno essere contestualmente posseduti.

Il contrassegno con il simbolo di Settore viene rilasciato, ai residenti in possesso dei requisiti sopra riportati, solamente fino a numero due autoveicoli per famiglia anagrafica e per non più di un veicolo a persona.

Il contrassegno senza il simbolo di Settore (sosta a pagamento) viene rilasciato, ai residenti in possesso dei requisiti sopra riportati, per i veicoli oltre i due per famiglia anagrafica, e per i veicoli oltre uno per persona.

I titoli sopraindicati verranno rilasciati anche per ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote non soggetti a limitazioni di accesso alla ZTL (cfr. sezione II punto 1. della presente ordinanza) al solo fine di rendere possibile ai residenti di usufruire delle possibilità di sosta per loro previste nelle aree per gli autoveicoli. Anche in questo caso, il veicolo dovrà essere di proprietà del residente, oppure in suo regolare possesso come sopra riportato al punto concernente i requisiti.

Sono equiparati ai residenti – purchè in possesso dei medesimi requisiti sopra descritti – gli iscritti allo schedario della popolazione temporanea con indirizzo nel centro storico come sopradefinito. Il contrassegno R verrà rilasciato a detti soggetti con la medesima scadenza dell'iscrizione allo schedario.

Comproprietà e opzioni: non può essere rilasciato più di un contrassegno di sosta gratuita per lo stesso veicolo. Pertanto, nel caso di veicoli di proprietà plurima, qualora più comproprietari abbiano ugualmente diritto alla esenzione dal pagamento in Settori/Zone diverse, potrà essere rilasciato un solo contrassegno, previa opzione per il Settore/Zona di uno dei comproprietari

E' altresì possibile optare per il rilascio di un contrassegno di sosta per Settore diverso da quello di residenza, presentando dichiarazione di rinuncia al contrassegno relativo al proprio Settore ed opzione.

Persone in attesa della definizione della pratica di residenza: In caso di pratica di residenza (anche temporanea) nel centro storico – nella medesima accezione di cui al punto a) del presente paragrafo - ancora in corso di definizione, potrà essere rilasciato contrassegno della medesima tipologia, a validità temporanea e di norma non superiore a tre mesi, previa presentazione della ricevuta della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione anagrafica e della documentazione inerente gli altri requisiti come sopra riportati.

2.2 POSTI AUTO

Contrassegni riportanti la dicitura **“Pa- Posto auto”** : abilitano all'accesso attraverso la via più breve all'autorimessa o al posto auto. Non consentono la sosta su strada negli orari di vigenza delle limitazioni di accesso. Vengono rilasciati :

- A) alle **autorimesse pubbliche regolarmente autorizzate**, poste nella ZTL C.S. od aventi unico accesso da tale Zona, in ragione di due contrassegni per unità di sosta regolamentare. Le autorizzazioni riporteranno la denominazione del soggetto esercente la rimessa e saranno valide una volta in possesso del cliente solo se accompagnate da un coupon temporaneo rilasciato a parte, e previa comunicazione del numero della targa abbinata, da effettuarsi a cura del gestore dell'autorimessa.
- B) ad **altri soggetti pubblici o privati** - con le modalità definite ai punti successivi - in forza del possesso, in qualità di proprietari o affittuari, di garages o posti auto in cortili scoperti posti nella ZTL C.S. od aventi unico accesso da tale Zona;
- B1. I posti auto in **garages** danno diritto a un contrassegno per ogni posto auto indicato dal rogito o contratto di affitto ;
- B2. per i **posti auto a cielo aperto**, il rilascio del contrassegno (anche in questo caso uno per posto auto.), avviene sulla base dei seguenti criteri:
- sulla base delle risultanze del rogito o contratto di affitto;
 - in mancanza di precisa assegnazione risultante da rogito o contratto di affitto (es.: aree condominiali) può essere rilasciato sulla base della suddivisione risultante dalla documentazione catastale, che deve essere consegnata all'atto della prima richiesta;
 - altrimenti si farà riferimento alle norme tecniche di attuazione del PRG (che determina il numero dei posti auto disponibili secondo il parametro di 25 mq. ciascuno);
 - per posti auto pertinenti a edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, il rilascio di contrassegno può avvenire solo in presenza di nulla osta della soprintendenza ai Beni Architettonici;
 - per i cortili situati all'interno di aree scolastiche i contrassegni possono essere rilasciati solo previa autorizzazione della dirigenza scolastica;
 - nessun contrassegno è rilasciabile per cortile o spazio aperto destinato ad area verde

B3. In tutti i casi:

- Nel computo della disponibilità del posto auto si deve comunque tenere conto di eventuali contrassegni di tipo “R” già rilasciati al medesimo soggetto, cosicché al possessore di due garages o di area utilizzabile quale posto auto per due veicoli già in possesso di un contrassegno di tipo “R” non si potrà rilasciare che un ulteriore contrassegno di tipo “Pa”.
- Il contrassegno PA può essere rilasciato senza targa se il proprietario/locatario ha più di un veicolo di sua proprietà, con utilizzo a rotazione del medesimo posto auto (è assimilato alla proprietà il possesso in forza di un contratto di leasing, o di nolo a lungo termine, o di contratto di comodato registrato), oppure se il proprietario/locatario è ente od azienda con posto/posti auto utilizzati a rotazione dai propri dipendenti o visitatori
- Dovrà essere prodotta documentazione idonea a comprovare il titolo di possesso del posto auto, la carta di circolazione del veicolo, ed eventuale planimetria

2.3. DISTRIBUZIONE – SERVIZI - INSTALLAZIONE

Sono previste le seguenti tipologie di contrassegni:

A) Contrassegno recante la dicitura **DS - trasporto c/terzi:**

Viene rilasciato ai veicoli di proprietà (ovvero in possesso sulla base di un contratto di leasing, di noleggio, di comodato registrato), dei soggetti esercenti l'attività di autotrasporto in conto terzi regolarmente iscritti all'apposito albo, purché abbiano sede o attività continuativa all'interno della ZTL C.S..

I requisiti sopra descritti dovranno essere comprovati mediante idonea documentazione, come specificato nell'allegato 1);

B) Contrassegno recante la dicitura **DS - trasporto c/proprio:**

Viene rilasciato ai veicoli di proprietà (ovvero in possesso sulla base di un contratto di leasing, di noleggio, di comodato registrato) degli esercenti l'attività di trasporto merci in conto proprio, quale ad esempio: commercianti all'ingrosso con consegne all'interno della ZTL C.S., commercianti al minuto di merci voluminose consegnate a domicilio (es. elettrodomestici, mobili, ecc.), tipografie e case editrici, imprese funebri per il trasporto di merci ed attrezzature (eccetto i carri funebri, che si intendono autorizzati di diritto), trasporto di preziosi, produzione e consegna merci deperibili (es.: alimentari, fiori...). Condizioni per il rilascio del contrassegno sono la sede o l'attività continuativa all'interno della ZTL C.S..

I requisiti sopra descritti dovranno essere comprovati mediante idonea documentazione, come specificato nell'allegato 1);

C) Contrassegno recante la dicitura **DSI - installatori:**

Viene rilasciato, per veicoli di proprietà, (ovvero in possesso sulla base di un contratto di leasing, di noleggio, di comodato registrato), alle seguenti imprese, purché abbiano sede o attività continuativa all'interno della ZTL C.S.:

- a) Imprese di impiantistica, installazione e manutenzione (es.: impiantistica termica, idraulica, elettrica, elettronica);
- b) Imprese del comparto edile, per l'attività di manutenzione. Per l'attività di costruzione ed in generale per cantieri in ZTL C.S., verranno rilasciate autorizzazioni temporanee specifiche per i mezzi operativi nonché per i veicoli del direttore lavori e del responsabile della sicurezza;
- c) artigiani e commercianti esercenti attività di installazione dei propri prodotti/manufatti (es.: tappezzeri, falegnami,); imprese di pulizia.

I requisiti sopra descritti dovranno essere comprovati mediante idonea documentazione, come specificato nell'allegato 1);

Per i mezzi attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione delle imprese sopra descritte ai punti a) e b) che espongono detto contrassegno DSI, si applicano – in caso di interventi effettuati in via di emergenza – le medesime disposizioni di cui alla precedente sezione II, paragrafo 2.1 punto b).

2.3.1. CONTRASSEGNI DS e DSI: determinazione numero massimo contrassegni

Per i contrassegni di tipo "DS" e "DSI" di cui al paragrafo precedente si procede, nel quadro delle necessità di limitare il numero di veicoli abilitati all'accesso alla ZTL C.S., alla determinazione del numero massimo di contrassegni che è possibile rilasciare con le seguenti modalità:

- a) Aziende con sede in ZTL C.S. : il numero di contrassegni rilasciabile è pari al numero di veicoli posseduti dall'azienda (vedi titoli di possesso indicati nell'allegato 1), purchè non in numero superiore al numero degli addetti (intesi come da nota in allegato 2)
- b) Autotrasportatori in conto terzi: potranno essere rilasciati contrassegni in numero pari ai veicoli operativi aziendali (purchè non superiore al numero degli addetti).
- c) Per tutte le altre aziende il numero di contrassegni che è possibile rilasciare è determinato in proporzione alle dimensioni aziendali ed in relazione alle caratteristiche dell'attività, come da allegato 2) sub A).
- d) Nel caso di imprese di dimensioni tali da superare gli 89 addetti per le imprese edili, i 34 addetti per le altre imprese, si richiederà alle aziende la sottoscrizione di un accordo di "mobilità sostenibile" così come descritto nell'allegato 2) sub B). In mancanza di tale accordo, si procederà ad un ricalcolo dei contrassegni in diminuzione, così come precisato nel medesimo allegato.
- e) A tutte le aziende aventi titolo a contrassegno "DS" o "DSI" verrà rilasciato un contrassegno in aggiunta a quelli spettanti secondo i parametri di cui ai punti precedenti per ogni veicolo aziendale alimentato a metano o GPL .
- f) Alle aziende non comprese al punto d) che sottoscrivono con l'Amministrazione un impegno a sostituire, in tempi determinati, veicoli del parco aziendale con veicoli a gas, potranno essere rilasciati uno o più contrassegni in aggiunta a quelli spettanti secondo i normali parametri; questi contrassegni verranno rilasciati secondo le indicazioni della Commissione istituita con ordinanza PG 23979/2001, saranno rilasciati a scadenza, e potranno essere trasformati in definitivi solo a fronte di dimostrazione del rispetto degli accordi sottoscritti.

Gli accordi di cui ai punti d) ed f) verranno stipulati e sottoscritti per l'Amministrazione Comunale dal Direttore del Settore Mobilità Urbana.

2.4. AGENTI DI COMMERCIO

Contrassegno recante la dicitura **A – Agenti**.

Viene rilasciato a:

- a) Agenti, rappresentanti e dipendenti con la qualifica di viaggiatore o piazzista o equivalente, per il trasporto di campionario voluminoso, pesante, di valore, operanti in Bologna. Non rientrano in questa categoria i soggetti che non abbiano contestualmente tutti i requisiti sopra descritti (ad esempio: procacciatori d'affari, promotori finanziari, agenti pubblicitari e finanziari).
- b) Viene rilasciato un solo contrassegno per agente, o per mandato nel caso di società di rappresentanza plurimandatarie (con numero massimo pari al numero dei soci). Nel caso di dipendenti con la qualifica di viaggiatore/piazzista o equivalente verranno rilasciati al massimo quattro contrassegni per azienda.
- c) Agenzie di Mediazione Immobiliare aventi sede nella ZTL C.S. del Comune di Bologna, a condizione che l'Agenzia risulti iscritta a ruolo, nella misura di un solo contrassegno per Agenzia.

I contrassegni potranno essere rilasciati solo per veicoli di proprietà (ovvero in possesso sulla base di un contratto di leasing, di noleggio, di comodato registrato) dell'avente diritto, o dell'azienda, o della ditta mandante.

I requisiti sopra descritti dovranno essere comprovati mediante idonea documentazione, come specificato nell'allegato 1);

2.5. TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO

Contrassegno recante la dicitura **F – esercizi ZTL**

Viene rilasciato, per veicoli di proprietà delle aziende (ovvero in loro possesso sulla base di un contratto di leasing, di noleggio, di comodato registrato), a commercianti ed artigiani con sede nella ZTL C.S. non aventi diritto al contrassegno DS o DSI, in ragione di un contrassegno per ogni esercizio o sede/filiale; si intendono compresi in tale categoria anche le edicole e i chioschi, i commercianti ambulanti con posto fisso nella ZTL C.S..

Il contrassegno “F” potrà essere inoltre rilasciato:

- agli istituti bancari, per i mezzi adibiti al trasporto valori, nella misura di un contrassegno per ogni sede o filiale nella ZTL C.S.;
- alle autoscuole con sede nella ZTL C.S., nella misura di un contrassegno per ogni veicolo adibito a scuola guida, cioè con doppi comandi;

I requisiti sopra descritti dovranno essere comprovati mediante idonea documentazione, come specificato nell'allegato 1).

2.6. OPERATORI DI INTERESSE PUBBLICO

Contrassegno recante la dicitura **IP – Interesse Pubblico.**

Viene rilasciato previa istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con ordinanza PG 23979/2001 sulla base dei seguenti criteri guida: esercizio di una pubblica funzione o di una attività ad essa assimilabile, per il cui esercizio sia necessario l'uso dell'auto. I suddetti criteri saranno comunque commisurati alla capacità complessiva di ricezione del centro storico.

L'elenco dei beneficiari sarà reso pubblico.

Indicazione della targa

Può essere rilasciato senza targa in tutte le situazioni in cui tale soluzione sarà ritenuta dalla apposita Commissione rispondente all'obiettivo di contenere il numero dei contrassegni (e quindi dei veicoli potenzialmente circolanti in ZTL C.S.).

2.7. MEDICI

Contrassegno recante la dicitura **M - Medici**

Viene rilasciato ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed agli specialisti cardiologi esercenti l'attività di visita domiciliare all'interno della ZTL C.S.. Requisiti per l'ottenimento saranno la comprovata sussistenza di assistiti dimoranti nella ZTL C.S. e l'inclusione negli elenchi dei medici convenzionati con il SSN. Ai medici esercenti l'attività di visita domiciliare è consentito sostare, limitatamente al tempo strettamente necessario per la visita, anche in corrispondenza dei divieti di sosta di cui all'art. 7 Codice della Strada. Al riguardo restano validi i divieti di cui all'art.158 Codice della Strada, e non deve essere creato intralcio alla circolazione.

Indicazione della targa

Il contrassegno M può essere rilasciato senza targa nel caso il medico possieda più di un veicolo.

2.8. TEMPORANEI

Contrassegno recante la dicitura **“T- temporaneo”.**

Consente l'accesso per periodi limitati per esigenze di carattere contingente debitamente documentate (esempi: cantieri edili, terapie sanitarie, invalidità temporanea, sostituti dei medici di famiglia, iscritti AIRE con ultima residenza italiana nel centro storico di Bologna, agenzie investigative, organizzazioni di volontariato.....).

Può essere rilasciato senza targa previa istanza adeguatamente motivata e documentata, e comunque previa valutazione degli uffici preposti.

2.9. ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO

Contrassegno recante la dicitura “**accompagnamento scolastico**”

Viene rilasciato annualmente a coloro che hanno necessità di accedere alla ZTL C.S. per accompagnare a scuole situate all'interno di tale Zona bambini e ragazzi fino all'età di 14 anni, e non sono in possesso di contrassegno R con sosta gratuita nel medesimo Settore di sosta in cui ha sede l'Istituto Scolastico.

Il contrassegno “Accompagnamento scolastico ZTL” costituisce:

- autorizzazione temporanea, limitata al periodo scolastico, per l'accesso nella ZTL C.S. nel rispetto della segnaletica e del Codice della Strada;
- titolo per la sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento situate **nei pressi dell'istituto scolastico indicato sul contrassegno** (escluse le aree ad alta rotazione, individuate da specifica segnaletica, ed esclusi i parcheggi fuori strada) valido solo i giorni di scuola (sono pertanto escluse le domeniche, i festivi, le festività infrasettimanali e i periodi di chiusura legati a festività natalizie e pasquali); consente la sosta gratuita fino alle ore 9.00 e, dopo le ore 9.00, la consente per 20 minuti, da comprovare tramite esposizione del disco orario;

Il contrassegno verrà rilasciato dal Settore Mobilità Urbana, sulla base della presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice; il rilascio potrà essere effettuato anche attraverso gli Istituti Scolastici od i rappresentanti dei genitori, previa intesa con i Capi d'Istituto.

Il contrassegno viene rilasciato con scadenza 31 luglio, e deve obbligatoriamente recare il numero di targa.

Potrà essere rilasciato un solo contrassegno di questa tipologia per ogni bambino.

A fronte di particolari esigenze segnalate dagli accompagnatori, potrà essere autorizzato l'accesso all'Istituto situato in ZTL C.S. anche per ulteriori veicoli, rilasciando normale contrassegno “Temporaneo” di cui al paragrafo precedente - non comprensivo pertanto di esenzione dal pagamento della sosta - anch'esso recante il numero di targa.

Sezione IV – ACCESSI CON MODALITA' SPECIALI

1. ACCESSO ALLA ZTL C.S. DEI CLIENTI DI ALBERGHI, AUTOFFICINE ED AUTORIMESSE

1.1. CLIENTI DEGLI ALBERGHI

Per consentire l'accesso alla ZTL C.S. ai clienti degli alberghi aventi sede nel centro storico (territorio compreso nel perimetro interno dei viali di circonvallazione) è istituito un titolo giornaliero a pagamento, che costituisce:

- titolo per la circolazione e la sosta nel Centro Storico – compresa la ZTL C.S. - nel rispetto della segnaletica e del Codice della Strada
- abbonamento giornaliero per la sosta in tutte le aree di sosta a pagamento, sia nel Centro Storico che nella Corona Semicentrale; il titolo è comprensivo di abbonamento giornaliero ATC

Il titolo ha validità di 24 ore, decorrenti dall'orario di validazione del medesimo.

Per essere valido, il titolo deve riportare le seguenti indicazioni:

- targa del veicolo (a cura dell'interessato)
- timbro di identificazione dell'albergo, data e ora di validazione (a cura del gestore dell'albergo)

Sempre a cura dei gestori degli alberghi dovrà essere inviata al Settore Mobilità Urbana comunicazione della targa dei veicoli dei clienti, entro 48 ore dall'arrivo.

Senza la comunicazione della targa, il titolo non ha alcuna validità ai fini dell'accesso in ZTL C.S.

In caso di primo accesso all'albergo, gli interessati ancora sprovvisti del titolo dovranno esibire (a richiesta degli Agenti addetti al controllo) copia della prenotazione alberghiera. Tale ultima modalità consente unicamente l'accesso all'albergo, ma non la sosta.

Sono considerati pienamente assimilati agli alberghi, ai fini della presente ordinanza, gli esercizi di Bed & Breakfast.

1.2. CLIENTI DELLE AUTORIMESSE PUBBLICHE E DELLE AUTOFFICINE

I clienti che si recano in una **autorimessa** od in una **officina** nella ZTL C.S. dovranno possedere idoneo documento rilasciato dall'esercente l'attività, come da facsimile allegato all'ordinanza PG 21463/1998. In via alternativa, ai clienti delle autorimesse o delle autofficine il predetto documento potrà essere consegnato dagli Agenti di Polizia Municipale.

Inoltre, a cura del gestore dell'autorimessa o dell'autofficina, le targhe dei veicoli dei clienti andranno comunicate – entro 48 ore dall'arrivo – al Settore Mobilità Urbana.

Senza la comunicazione della targa, i clienti non risulteranno autorizzati all'accesso in ZTL C.S.

Per ogni giornata di esercizio il complesso dei dati trasmessi dovrà corrispondere al numero delle autorizzazioni a disposizione.

Ai soli clienti delle **autofficine** è imposto l'obbligo di conservare – dal momento dell'uscita e per tutto il percorso attraverso la ZTL C.S. – la fattura rilasciata, comprovante l'avvenuto intervento di riparazione del mezzo

1.3. ACCORDI CON I GESTORI DI ALBERGHI AUTORIMESSE AUTOFFICINE

I paragrafi 1.1 ed 1.2 della presente sezione ed il paragrafo 2.2. della sezione III potranno essere integrati o sostituiti con modalità tese ad agevolare l'accesso della clientela, anche occasionale, in presenza di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione Comunale e gli esercizi interessati, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90

Tali accordi definiranno: modalità di riconoscimento e di comunicazione dei veicoli accedenti, garanzie di veridicità, trasferimento dei dati e possibilità di controllo, presa d'atto dello svolgimento di un servizio pubblico e conseguenti responsabilità, obbligo di tenere registro degli accettati e dei respinti, obbligo di fornire il servizio anche ai respinti pure se non clienti, sanzioni in caso violazioni degli accordi: (pecuniarie, rescissione del contratto, ritiro dei contrassegni e revoca abilitazione all'inserimento dei dati).

Documentazione relativa al possesso dei requisiti per i contrassegni DS, DSI, A ed F
--

Per tutti i contrassegni:

- Carta di circolazione dei veicoli, che debbono essere di proprietà - ovvero in possesso sulla base di regolare contratto (leasing, noleggio, comodato gratuito registrato) - dell'esercente l'attività. Nel caso di titolo di possesso non desumibile dalla carta di circolazione, dovrà essere prodotta copia del contratto. Per gli agenti è ammesso il rilascio anche nel caso di veicoli di proprietà o in possesso (come sopra specificato) dell'azienda mandante o (nel caso di dipendenti) dell'azienda.

Contrassegni DS e DSI:

- Visura della Camera di Commercio;
- Almeno un contratto in corso di validità, oppure bolle di accompagnamento/documenti di trasporto/fatture (almeno cinque, di data non anteriore ad un anno) che documentino l'attività di trasporto merci da o per la ZTL C.S.;
- Mod. INPS DM10 (o libro matricola) per chi richieda più di un contrassegno, al fine di individuare il numero dei dipendenti con mansioni operative (operai, tecnici) che operano su Bologna ⁽¹⁾ Gli esercenti attività di trasporto in c/terzi dovranno produrre inoltre iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

Contrassegni A:

- Agenti e rappresentanti
 - Visura della Camera di Commercio da cui risulti l'effettivo esercizio dell'attività di agente;
 - Mandato conferito all'Agente;
 - Lettera di conferma del mandato, se di data anteriore ad un anno;
- Dipendenti ⁽²⁾ con la qualifica di viaggiatore o piazzista o equivalente ⁽³⁾
 - Visura della Camera di Commercio dell'azienda;
 - Attestazione dell'azienda che dichiara che il dipendente ha la qualifica di "viaggiatore" o "piazzista" o equivalente, e che opera in Bologna;
- Agenzie immobiliari con sede nella ZTL C.S.
 - Visura della Camera di Commercio attestante l'iscrizione a ruolo e l'esercizio dell'attività.

Contrassegni F

- Visura della Camera di Commercio;
- I commercianti ambulanti a posto fisso della ZTL C.S. dovranno inoltre produrre copia della licenza comunale e dell'atto di concessione del posteggio.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale od in fotocopia integrale (e di norma non verrà trattenuta).

In luogo della documentazione può essere prodotta dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando che tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Ad esempio: estremi del contratto relativo al possesso del veicolo (compresi i dati della registrazione nel caso di contratto di comodato), dati completi del veicolo (targa, categoria, peso, data di prima immatricolazione, tipo di alimentazione e normativa CEE relativa alle emissioni), estremi dei documenti comprovanti l'attività in ZTL C.S.....

⁽¹⁾ Sono assimilati ai dipendenti le seguenti categorie, sempre che svolgano mansioni operative ed operino su Bologna: apprendisti, contratti di formazione lavoro, collaboratori coordinati e continuativi, soci prestatori d'opera con regolare contratto nelle società di capitale, soci delle società di persone (S.S. / S.a.s. / S.n.c.);

⁽²⁾ sono assimilati ai dipendenti anche i collaboratori coordinati e continuativi

⁽³⁾ per equivalente si intende chi percepisce provvigioni

A) Modalità di calcolo del numero dei contrassegni DS e DSI in rapporto al numero degli addetti per le aziende di cui alla sezione III , paragrafo 2.3.1. punto c)

Il numero di contrassegni rilasciabile ai soggetti sopra specificati segue i rapporti numerici sotto descritti (vedi anche prospetti esemplificativi), in relazione al numero degli addetti (*):

DS e DSI eccetto imprese edili e installatori/impiantisti abilitati ai sensi L. 46/90: fino a 4 addetti totali: 1 permesso ogni due addetti - da 4 a 13 addetti totali: 1 permesso ogni tre addetti - da 13 a 25 addetti totali: 1 permesso ogni quattro addetti - oltre 25 addetti totali: 1 permesso ogni dieci addetti. Il metodo di calcolo avviene per scaglioni. Es. per una ditta con 25 addetti si devono calcolare 2 contrassegni per lo scaglione 0/4, 3 contrassegni per lo scaglione 4/13, 3 contrassegni per lo scaglione 13/25.

DSI installatori e impiantisti abilitati ai sensi L. 46/90: fino a 3 addetti; 1 permesso per ogni addetto - da 4 a 5 addetti: 3 permessi - da 6 a 9 addetti: 4 permessi - da 10 a 16 addetti: 5 permessi. il conteggio prosegue poi come al punto precedente

DSI imprese edili il rapporto è di un contrassegno ogni dieci addetti

DS e DSI (eccetto edili)	
addetti	contrassegni
fino a 3	1
da 4 a 6	2
da 7 a 9	3
da 10 a 12	4
da 13 a 16	5
da 17 a 20	6
da 21 a 24	7
da 25 a 34	8

DSI Legge 46/90	
addetti	contrassegni
1	1
2	2
da 3 a 5	3
da 6 a 9	4
da 10 a 16	5
da 17 a 20	6
da 21 a 24	7
da 25 a 34	8

DSI imprese edili	
addetti	contrassegni
fino a 19	1
da 20 a 29	2
da 30 a 39	3
da 40 a 49	4
da 50 a 59	5
da 60 a 69	6
da 70 a 79	7
da 80 a 89	8

B) Accordi di mobilità sostenibile per imprese di cui alla Sezione III , paragrafo 2.3.1. punto d)

Per le imprese di dimensioni tali da superare gli 89 addetti per le imprese edili ed i 34 addetti per le altre imprese (corrispondenti in entrambi i casi ad otto contrassegni) il calcolo del rapporto numerico può continuare in ragione di un contrassegno ogni dieci addetti solo in presenza di un accordo di "mobilità sostenibile" sottoscritto tra l'azienda e l'Amministrazione Comunale. In mancanza di tale accordo, si procederà ad un ricalcolo dei contrassegni in diminuzione: un contrassegno ogni quindici addetti a partire dall'ottavo contrassegno, cioè a partire dagli 80 addetti per le imprese edili, dai 25 per le altre imprese

L'impresa dovrà impegnarsi al rinnovo graduale della propria flotta aziendale di veicoli fino a 35 q.li; in particolare, una quota del rinnovo annuale del parco veicolare aziendale dovrà essere effettuata con veicoli elettrici, ibridi, alimentati a metano e a GPL o con carburanti alternativi di pari emissione secondo le seguenti percentuali e scadenze: almeno pari al 10% entro l'anno in corso; almeno pari al 40% entro i tre anni successivi, con adeguamenti minimi annuali pari al 10%.

Oltre a questo, le aziende con più di 300 addetti in unica sede o più di 800 addetti in più sedi sullo stesso territorio comunale, dovranno provvedere, ai sensi del D.M. 27/3/1998, alla nomina del Mobility Manager Aziendale ed a predisporre con l'Ufficio competente del Comune di Bologna un Piano di Mobilità Aziendale Annuale (contenente numero e tipologia dei veicoli aziendali, numero di addetti, mansioni operative giornaliere ecc...); se tali aziende hanno sede a Bologna dovranno inoltre, ai sensi del medesimo D.M. 27/3/1998, predisporre con il competente ufficio del Comune di Bologna il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro.

(*) Ai fini del calcolo dei contrassegni spettanti, per "addetti" si intendono i dipendenti con mansioni operative (operai, tecnici) che operano su Bologna. Sono assimilati ai dipendenti, ai fini di questo conteggio, sempre che abbiano mansioni operative ed operino su Bologna: apprendisti, contratti di formazione lavoro, collaboratori coordinati e continuativi, soci prestatori d'opera con regolare contratto nelle società di capitale, soci delle società di persone (S.S. / S.a.s. / S.n.c.)

ALLEGATO 3)

Tabella relativa al rilascio dei contrassegni DS, DSI, A ed F nei formati **e** ("eco") e **ne** ("non eco")

METANO

tipo veicolo	Immatricol. da	Immatricol. a	contrassegno
Qualunque	qualunque	qualunque	e ("eco")

GPL

tipo veicolo	Immatricol. da	Immatricol. a	contrassegno
Qualunque	qualunque	qualunque	e ("eco")

BENZINA

tipo veicolo	Immatricol. da	Immatricol. a	Direttiva	contrassegno
AUTO (fino a 25 q)				
	< 1.1.1993		Nessuna o precedente Euro 1	ne ("non eco")
	< 1.1.1993		91/441 (EURO 1)	e ("eco")
	1.1.1993	31.12.1996	91/441 (EURO 1)	
	1.1.1997	31.12.2000	94/12 (EURO 2)	
	> 1.1.2001		98/69 St I (EURO 3) e successive	
COMMERCIALI LEGGERI (fino a 35 q)				
	< 1.10.1994		Nessuna o precedente Euro 1	ne ("non eco")
	< 1.10.1994		93/59 (EURO 1)	e ("eco")
	1.10.1994	30.9.1998	93/59 (EURO 1)	
	> 1.10.1998		96/69 (EURO 2) e successive	

DIESEL

tipo veicolo	Immatricol. da	Immatricol. a	direttiva	contrassegno
AUTO (fino a 25 q)				
	< 1.7.1994		Nessuna o precedente Euro 1	ne ("non eco")
	< 1.7.1994		91/441 (EURO 1)	e ("eco")
	1.7.1994	31.12.1996	91/441 (EURO 1)	
	1.1.1997	31.12.2000	94/12 (EURO 2)	
	> 1.1.2001		98/69 St I (EURO 3) e successive	
COMMERCIALI LEGGERI (fino a 35 q)				
	< 1.10.1994		Nessuna o precedente Euro 1	ne ("non eco")
	< 1.10.1994		93/59 (EURO 1)	e ("eco")
	1.10.1994	30.9.1998	93/59 (EURO 1)	
	> 1.10.1998		96/69 (EURO 2) e successive	
COMMERCIALI PESANTI (da 35 a 80 q.li)				
	< 1.10.1993		Nessuna o precedente Euro 1	ne ("non eco")
	< 1.10.1993		91/542 St I (EURO 1)	e ("eco")
	1.10.1993	30.9.1997	91/542 St I (EURO 1)	
	1.10.1997	31.12.2000	91/542 St II (EURO 2)	
	> 1.1.2001		99/96 St I (EURO 3) e successive	

QUADRICICLI

Anche per i quadricicli soggetti ad autorizzazione per l'accesso alla ZTL C.S. si applicano gli stessi criteri generali. Per questi veicoli l'unica normativa di riferimento attualmente vigente in materia di emissioni è la direttiva 97/24/EC (Euro 1).

N.B. : Per immatricolazione si intende la data di prima immatricolazione del veicolo.

Tabella redatta con la collaborazione del Settore Territorio e Riqualificazione Urbana – U.O. Qualità Ambientale

Testo 35746/94 integrato (allegato ordinanza PG 8550/2005)

- pag. 14 -